

## Novità fiscali del 10 giugno 2011

Pubblicato il 10 giugno 2011

il presidente della coop può esserne anche dipendente; Unico 2011: firma il soggetto deputato a firmare la relazione di revisione; **avviamento nel conferimento di azienda**; redditometro al disoccupato "ricco"; nuove modalità di pagamento dei contributi volontari; una tantum lavoratori settore gas-acqua; giornalisti iscritti all'Inpgi: congedo straordinario per l'assistenza ai familiari; nuove modalità per la domanda del riscatto della laurea;  **riforma fiscale: legge delega prima della pausa estiva**; esame D.L. Sviluppo alla Camera: si va verso la fiducia; variazioni aliquota dell'imposta sulla Rc auto: decreto in G.U.

### Indice:

- 1) **Il presidente della coop può esserne anche dipendente**
- 2) **Modello Unico 2011: Lo firma il soggetto deputato a firmare la relazione di revisione**
- 3) **Avviamento nel conferimento di azienda**
- 4) **Al disoccupato "ricco" si al redditometro**
- 5) **Nuove modalità di pagamento dei contributi volontari**
- 6) **Una tantum lavoratori settore gas-acqua**
- 7) **Giornalisti iscritti all'Inpgi: Congedo straordinario per l'assistenza ai familiari**
- 8) **Nuove modalità per la domanda del riscatto della Laurea**
- 9) **Riforma fiscale: Legge delega prima della pausa estiva**
- 10) **Sviluppo: Camera, esame D.L. dal 16/6, si va verso fiducia**
- 11) **Variazioni aliquota dell'imposta sulla Rc auto: Decreto in G.U.**

### 1) Il presidente della coop può esserne anche dipendente

Il presidente della cooperativa può esserne anche dipendente.

L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con il **messaggio n. 12441 del 8 giugno 2011**, si è espresso sulla compatibilità delle figure di presidente di cooperativa e lavoratore subordinato in capo alla medesima persona.

E' pur vero che la giurisprudenza ha affermato in passato l'incompatibilità degli incarichi di lavoratore subordinato e amministratore unico, tuttavia, la Corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 1793 del 1996, che tale incompatibilità non sussiste tra lavoratore subordinato e presidente, in ragione del fatto che anche quest'ultimo, così come gli altri componenti del consiglio di amministrazione, è soggetto alle direttive, decisioni e controllo dell'organo collegiale.

Lo stesso vale per il presidente di cooperativa, in presenza di due condizioni:

- Il potere deliberativo spetta ad un organo diverso dal presidente stesso;

- le mansioni da lavoratore subordinato presentino i caratteri tipici della subordinazione.

**(INPS, messaggio n. 12441 del 08 giugno 2011)**

## **2) Modello Unico 2011: Lo firma il soggetto deputato a firmare la relazione di revisione**

Il soggetto che ha firmato la relazione di revisione riferita ad dato anno di imposta (ancorché cessato dal suo incarico) è comunque obbligato a sottoscrivere anche la dichiarazione dei redditi ed IRAP, relativa alla stessa annualità.

Lo ha precisato l'**Agenzia delle Entrate** con la **risoluzione n. 62/E del 08 giugno 2011** (si veda l'articolo sulle novità fiscali di ieri), secondo cui compete al collegio sindacale dell'ente soppresso IPOST la sottoscrizione delle dichiarazioni UNICO ENC 2010 e IRAP 2010, concernenti il periodo di imposta 1° gennaio - 31 maggio 2010.

Nel caso di specie, si é trattato dell'applicazione del principio che riveste carattere generale e che si deve applicare qualora il soggetto incaricato della revisione contabile, che ha firmato la relazione di revisione, sia diverso da quello in carica al momento della sottoscrizione/presentazione della dichiarazione dei redditi ed IRAP.

Pertanto, il soggetto che ha sottoscritto la relazione di revisione di un determinato periodo di imposta (ancorché cessato dal suo incarico) é comunque obbligato a firmare anche la dichiarazione dei redditi ed IRAP, riferita allo stesso periodo, pena l'applicazione della sanzione ex art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997, che prevede, per i soggetti che devono firmare la dichiarazione, una sanzione del 30% dei compensi nell'ipotesi in cui dalle omissioni nella relazione di revisione derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IRAP.

**(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 62/E del 08 giugno 2011)**

## **3) Avviamento nel conferimento di azienda**

L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti, con la Norma di Comportamento n. 181 del 2011, ha esaminato il trattamento civile e fiscale dell'avviamento in caso di conferimento di azienda.

In particolare, discostandosi dalla tesi espressa dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8 del 4 marzo 2010, la citata Associazione ha precisato che l'avviamento non può mai costituire un elemento che può "circolare autonomamente": L'azienda che viene conferita è costituita

necessariamente anche dall'avviamento stesso.

## **Conclusioni**

Pertanto, il **conferitario**:

- ai fini contabili, deve rilevare gli stessi valori che prima sussistevano in capo al conferente;
- ai fini fiscali, può dedurre l'ammortamento relativo all'avviamento per gli stessi importi e negli stessi limiti che valevano per il conferente, sulla base di quanto previsto dall'art. 176 del TUIR.

Mentre per il **conferente** l'avviamento non rileva né ai fini civilistici né ai fini fiscali.

**(Associazione Italiana Dottori Commercialisti, Norma di Comportamento n. 181 del 2011)**

## **4) Al disoccupato "ricco" si al redditometro**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12448 del 8 giugno 2011, ha ribadito che ciò che rileva, in tema di redditometro, non sono i proventi da lavoro, ma le fonti di reddito non dichiarato, e sarà pertanto passibile di accertamento sintetico anche il contribuente disoccupato, che ad es. risulti proprietario di due autoveicoli di lusso.

Infatti, secondo il D.M. 10 settembre 1992, tra gli indici e i coefficienti di capacità contributiva, ai fini dell'applicazione dell'art. 38, D.P.R. n. 600/73, rientra pacificamente la proprietà o la disponibilità di beni, come nel caso di specie (due auto di altissimo valore economico).

**(Corte di Cassazione, sentenza n. 12448 del 8 giugno 2011)**

## **5) Nuove modalità di pagamento dei contributi volontari**

Da mercoledì 8 giugno 2011, i contributi volontari possono essere versati esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- Utilizzando il bollettino MAV - Pagamento mediante avviso, senza commissioni aggiuntive se pagato presso una qualunque banca. Nella fase introduttiva, l'Inps provvederà all'invio a tutti i proscrittori volontari di quattro MAV utili per il pagamento dei contributi relativi all'anno 2011;
- online nella sezione servizi per il cittadino sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), utilizzando la carta di credito

per perfezionare il pagamento. Per accedere al servizio, sia per la stampa del MAV che per il pagamento online, è richiesta l'autenticazione mediante codice fiscale e codice prosecutore in caso di singola autorizzazione oppure codice fiscale e PIN in caso di più autorizzazioni;

- telefonando al numero verde gratuito 803.164, utilizzando la carta di credito;

attraverso il rapporto interbancario diretto (RID), con addebito su conto corrente.

**(Inps, circolare n. 79 del 08 giugno 2011)**

## **6) Una tantum lavoratori settore gas-acqua**

Gli arretrati retributivi previsti dall'accordo del 10 febbraio 2011, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dipendenti dalle aziende pubbliche e private che gestiscono i servizi relativi alla distribuzione e vendita del gas ed al ciclo integrale dell'acqua (periodo 1° gennaio 2010 - 28 febbraio 2011), sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità, congedi parentali, permessi ex legge 104/92 e altre prestazioni a carico dell'Inps, anticipate e poste a conguaglio con i contributi.

**(Inps, circolare n. 80 del 8 giugno 2011)**

## **7) Giornalisti iscritti all'Inpgi: Congedo straordinario per l'assistenza a familiari con handicap grave**

In seguito alla cessazione - al 30 aprile 2011 - della competenza dell'Inpgi alla concessione delle autorizzazioni al conguaglio delle indennità erogate a titolo di congedo straordinario per assistere familiari con handicap grave, per i periodi di congedo con decorrenza dal 1° maggio 2011 tale autorizzazione deve essere richiesta all'Inps, cui deve essere presentata una nuova domanda anche per i periodi successivi al 30 aprile già autorizzati dall'Inpgi.

L'accredito della contribuzione figurativa, in ogni caso, sarà effettuato dall'Inpgi, al quale va presentata la relativa domanda corredata dell'autorizzazione rilasciata dall'Inps.

Nella domanda di congedo straordinario da presentare alla competente sede territoriale dell'Inps, i giornalisti interessati dovranno indicare i periodi pregressi già fruiti a carico dell'Inpgi.

**(Inps, messaggio n. 12440 del 8 giugno 2011)**

## **8) Nuove modalità per la domanda del riscatto della Laurea**

La domanda di riscatto del corso legale di laurea può essere presentata direttamente tramite il servizio online appositamente dedicato sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

L'accesso al minisito prevede la pre-identificazione tramite PIN e la conseguente immediata acquisizione della domanda, dopo la verifica della completezza e della congruità dei dati inseriti.

Una volta effettuata l'autenticazione, si ha accesso alle seguenti funzionalità principali:

- informazioni generali riguardanti il riscatto della Laurea;
- riscatto di Laurea Inoccupati: funzionalità abilitata per i soli utenti identificati dal sistema come inoccupati per l'inoltro della domanda;
- riscatto di Laurea Occupati: funzionalità abilitata per i soli utenti identificati dal sistema come occupati per l'inoltro della domanda;
- stampa di bollettini MAV relativi ai pagamenti da effettuare;
- servizi integrati di supporto: a) modifica della propria residenza, b) modulistica di riferimento, c) servizio pagamenti.

Inoltre, è sempre prevista la disponibilità del Contact Center Multicanale, al numero 803164, per ottenere ulteriori informazioni e per ricevere assistenza per il corretto utilizzo del servizio web durante tutte le fasi: dalle modalità di accesso alla presentazione della domanda, dalla simulazione alla stampa dei bollettini MAV e alle modalità di pagamento dei contributi. Ulteriori particolari sono contenuti nella circolare Inps n. 77 del 27 maggio 2011.

**(Inps, nota del 09 giugno 2011)**

## **9) Riforma fiscale: Legge delega prima della pausa estiva**

Legge delega sulla riforma del fisco sarà presentata dal governo prima della pausa estiva.

Ormai esiste l'accordo che il governo varerà la legge delega sul fisco prima dell'estate.

Si terrà, inoltre, il prossimo 22 giugno nell'Aula della Camera il dibattito sulla verifica parlamentare chiesta dal Presidente della Repubblica.

Infine, via libera del Consiglio dei Ministri del 09.06.2011 al codice Antimafia.

**(Ansa, nota del 09 giugno 2011)**

### **10) Sviluppo: Camera, esame D.L. dal 16/6, si va verso fiducia**

Inizierà mercoledì 15 giugno alle 15 nell'aula della Camera la discussione generale sul D.L. sviluppo.

Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Ed è probabile che nella stesa giornata il governo ponga la fiducia sul testo, che deve essere ancora esaminato dal Senato.

Sulla fiducia è, comunque, necessario attendere in merito una decisione del Consiglio dei Ministri. Tuttavia, il rappresentante del governo ha lasciato intendere che quella della fiducia sul testo è sostanzialmente una strada segnata, considerato che su di esso sono stati presentati 1.500 emendamenti e che ci sono stati ritardi nell'esame. Dopo la riunione formale, i capigruppo di maggioranza ed opposizione si sono confrontati sulla eventualità della fiducia: Potrebbe essere posta già mercoledì sera per essere votata il giovedì e concludere l'esame del provvedimento entro venerdì.

**(Ansa, nota del 09 giugno 2011)**

### **11) Variazioni aliquota dell'imposta sulla Rc auto: Decreto in G.U.**

Le Province devono inviare tramite Pec, al dipartimento delle Finanze, le delibere con le nuove percentuali.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 08 giugno 2011 il Decreto 3 giugno 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha illustrato le modalità per la spedizione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle delibere che aggiornano la percentuale di tassazione.

Gli enti provinciali possono, con delibera della Giunta, apportare variazioni all'aliquota dell'imposta sulle polizze Rc auto, stipulate a copertura della responsabilità civile sui danni provocati dai veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

Le Province sono destinatarie del gettito dell'imposta sulle polizze Rc auto, come indicato nel

D.Lgs. n. 68 del 2011 sull'autonomia di entrata degli enti locali (ultimo della serie dei provvedimenti emessi dal Governo nell'ambito della delega sul federalismo fiscale).

Il tributo spetta alle Province nelle quali hanno sede i Pubblici registri automobilistici (Pra) presso cui i veicoli coperti dalla polizza sono iscritti o, nel caso delle macchine agricole, alle Province di residenza dell'intestatario della carta di circolazione.

Sono esclusi i ciclomotori in quanto non soggetti all'iscrizione presso i Pra.

L'aliquota dell'imposta è fissata, per tutto il territorio nazionale, al 12,5%.

Le Province destinatarie del gettito possono variarla, in aumento o in diminuzione, in misura percentuale non superiore al 3,5. Le deliberazioni con cui le Province modificano l'aliquota devono essere pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia a cura della direzione Federalismo fiscale.

Gli enti locali devono inviare la delibera utilizzando lo schema allegato al decreto del 3 giugno e con la relativa attestazione di conformità all'originale, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [dff.delibererca@pce.finanze.it](mailto:dff.delibererca@pce.finanze.it).

In alternativa, per le Province che ancora non hanno la posta certificata, è attivata una casella e-mail tradizionale all'indirizzo [df.dff.delibererca@finanze.it](mailto:df.dff.delibererca@finanze.it), dove sarà possibile inviare le delibere fino al 30 giugno 2012.

**Vincenzo D'Andò**

**Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**